

si, faisant usage de la faculté que lui confère l'art. 86 LP, le recourant intentait action contre la créancière poursuivante, en répétition de la somme payée par lui ensuite du commandement de payer, poursuite n° 90 498, demeuré sans opposition, la créancière poursuivante ne saurait tirer argument de ce qu'elle aurait été actionnée sous la dénomination de « C<sup>ie</sup> Parisienne de matériel hygiénique à eaux gazeuses » ou de « C<sup>ie</sup> Parisienne des Applications Industrielles du Gaz Carbonique liquéfié », pour prétendre, dans le premier cas, qu'elle n'existerait plus, ou, dans le second, qu'elle n'aurait rien reçu.

IV. Le recourant n'a pas conclu à ce que les actes de la poursuite fussent rectifiés de manière à ce que la créancière poursuivante y fût désignée sous sa dénomination actuelle au lieu de l'être sous son ancienne dénomination. L'on n'a donc point à s'arrêter ici à cette question.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites  
prononce :

Le recours est écarté.

## 82. Sentenza del 10 luglio 1906 nella causa **Giovannacci**.

Pignoramento di parti indivise di una successione; realizzazione; avviso d'incanto. Art. 132 LEF.

1. In una esecuzione promossa contro Iginio e Giacomo Giovannacci, ad istanza dell'avv. Giov. Bezzola, creditore di un importo di 4116 fr. 05, l'Ufficio di Locarno staggiva, in data del 27 ottobre 1904, la parte spettante ai debitori nell'eredità del defunto loro padre Gaetano Giovannacci, decesso poco tempo prima.

Richiesta, in conformità dell'art. 132, di fissare il modo di realizzazione, l'Autorità di vigilanza, dopo aver inutilmente tentato di indurre i coeredi a procedere alla divisione, auto-

rizzava l'Ufficio a procedere alla vendita delle due parti indivise; su di che l'Ufficio faceva pubblicare, nel foglio ufficiale del 16 febbraio 1906, l'avviso d'incanto dell'ottava parte indivisa degli stabili formanti la successione del fu Gaetano Giovannacci, facendo seguire l'avviso da un elenco dettagliato degli immobili formanti l'asse ereditario paterno.

Successivamente, l'Ufficio allestiva l'elenco oneri dei beni messi in vendita, inscrivendovi un credito ipotecario di 200 fr. in favore dello Stato del Cantone Ticino ed un diritto di usufrutto e d'abitazione in favore della sig<sup>a</sup> Giovannacci Rosa, vedova del fu Gaetano e madre dei debitori escussi.

Il 16 marzo successivo Rosa Giovannacci ed il di lei figlio Antonio ricorrevano all'Autorità cantonale di sorveglianza, chiedendo l'annullazione dell'esecuzione promossa contro Iginio e Giacomo Giovannacci od, eventualmente, concludendo a che invito fosse fatto all'Ufficio di inscrivere nell'elenco oneri i debiti risultanti dall'inventario della successione del fu Gaetano Giovannacci.

I ricorrenti allegavano che la successione era gravata da parecchie passività elevantisi a più di 10 000 franchi; che secondo l'art. 589 del Codice civile ticinese ognuno degli eredi aveva il diritto di chiedere che i debiti fossero pagati prima della divisione; che fintantochè non era avvenuto il pagamento, non era possibile di procedere alla realizzazione della parte indivisa appartenente ai debitori; che di conseguenza dovevansi annullare gli atti d'esecuzione ed ingiungere all'Ufficio di procedere anzitutto alla liquidazione dell'eredità ed al pagamento dei relativi debiti, o quanto meno gli si dovesse ordinare di far risultare dall'elenco oneri che la successione era gravata di parecchie passività come all'inventario.

Tanto l'Autorità inferiore che l'Autorità superiore respingevano il ricorso, l'Autorità superiore fondandosi sul riflesso, che se il diritto inerente all'art. 589 era un diritto reale, i ricorrenti l'avevano perduto non notificandolo in conformità degli art. 138 e 140 della Legge E. e F.; se invece era un diritto personale, non poteva essere invocato che in confronto

degli altri coeredi, ma non in confronto dei creditori precedenti.

2. È contro questa decisione che Rosa ed Antonio Giovannacci ricorrono attualmente al Tribunale federale, riprendendo le conclusioni e gli argomenti presentati davanti le istanze cantonali.

*In diritto :*

I. Il disposto dell'art. 589 del Cod. civ. tic. non ha nulla a che fare nel caso attuale. Quest'articolo, che dà il diritto ad ogni coerede di reclamare il pagamento dei debiti, od una sufficiente garanzia per tutti gli effetti della solidarietà, prima di procedere alla divisione, non potrebbe essere invocato che qualora nel fattispecie uno o più coeredi, o al loro posto i creditori precedenti, pretendessero di far procedere alla divisione prima del pagamento dei debiti o prima che fosse prestata una cauzione sufficiente.

Ma nulla di simile avviene nel caso concreto. L'Ufficio di Locarno ha staggito le due parti indivise spettanti agli escussi sulla successione del loro padre.

L'Autorità di vigilanza richiesta, in conformità dell'art. 132, di determinare il modo di realizzazione di queste due parti indivise, ha ordinato all'Ufficio di realizzarle come tali. Questa misura potrà forse sembrare inopportuna, in quanto l'Autorità di vigilanza avrebbe forse agito in modo più conforme agli interessi delle parti, nominando un delegato speciale coll'incarico di procedere alla divisione in concorso degli altri coeredi e ordinando poi all'Ufficio di realizzare le parti toccanti agli escussi; ma per quanto inopportuna, essa sfugge al controllo del Tribunale federale e non venne punto fatta oggetto di ricorso.

Attualmente non si tratta quindi di passare alla divisione della successione del fu Gaetano Giovannacci, sol caso nel quale potrebbe invocarsi l'art. 589, ma unicamente di realizzare le due interessenze staggite, come parti indivise nella successione. L'art. 589 è dunque affatto fuori di applicazione.

II. Inconcepibile del pari è come i ricorrenti possano pre-

tendere che non sia possibile di staggire una parte indivisa di una successione prima del pagamento delle relative passività, allorquando un simile pignoramento è espressamente previsto agli art. 104 e 132 della Legge federale. I pericoli, che essi affermano inerenti a simile procedura non esistono naturalmente che nella loro fantasia e partono da un concetto affatto erroneo che essi sembrano avere, al pari dell'Ufficio, della natura giuridica di una parte succedurale indivisa. Permettendo che possano essere staggite e realizzate delle parti indivise, la Legge federale non ha naturalmente voluto sancire che possa essere messa all'incanto l'interessenza di un dato coerede sopra i *singoli* beni della successione, *senza tener conto delle passività* delle quali la successione è gravata. La parte indivisa spettante ad un coerede non è rappresentata da altrettanti diritti di comproprietà, quanti sono i beni dai quali è formata la successione, o viceversa di altrettante obbligazioni, quante sono le passività di cui è gravata; essa non è un'interessenza in *parte qua* in ogni singolo bene o debito succedurale, in modo che si possa procedere alla realizzazione di questi beni singolarmente o cumulativamente, lasciando sussistere a carico dell'erede i debiti della successione, ma è un diritto incorporeo unico, il cui contenuto potrà variare a seconda delle disposizioni di diritto cantonale che regolano la materia, ma che nonostante queste differenze è e rimane per sua natura un diritto incorporeo unico. I coeredi non sono dunque comproprietari di ogni singolo ente succedurale, ma hanno solamente sulla successione, considerata come un'*universitas*, un diritto incorporeo, ed è questo diritto, e non i singoli enti componenti la successione, che è oggetto del pignoramento, allorquando lo stesso viene operato sulla parte indivisa di una successione. Tanto è vero che la Legge fed. Esec. e Fall. non considera mai il pignoramento di una parte indivisa di una successione come un pignoramento immobiliare, per quanto la successione possa essere composta in tutto od in parte di immobili, ma come un pignoramento di un diritto incorporeo, ed applica perciò alla realizzazione, non le regole che concernono la realizzazione

dei beni stabili, ma quelle che concernono la vendita dei beni mobili.

È quindi a torto che emanando l'avviso d'incanto, l'Ufficio ha posto in vendita non le parti indivise come tali, ma la quota parte spettante ai debitori sui singoli beni della successione, senza riguardo ai debiti succedurali. Un simile modo di procedere non si spiega appunto che da un concetto affatto erroneo della natura giuridica dell'ente staggito, ed è da questo procedere erroneo che è nata la situazione anormale, contro la quale insorgono i ricorrenti, e che avrebbe difatti potuto avere per effetto di lasciare a loro carico i debiti della successione.

Il pignoramento essendo stato operato sopra parti indivise, e l'Autorità di vigilanza avendo ordinato che fossero realizzate come tali, sono solamente le parti indivise in questa loro qualità, con tutti i diritti e le obbligazioni che ne conseguono, che possono formare oggetto dell'incanto, cosicchè i compratori si troveranno semplicemente subrogati nei diritti e negli obblighi degli escussi, ciò che non può avere nessun inconveniente per i coeredi.

Così procedendo, verrà a scomparire anche la situazione anormale creata dall'Ufficio, senza che occorra nè di annullare l'esecuzione, ciò che non sarebbe per nulla giustificato, nè di ordinare all'Ufficio, come domandano subordinatamente i ricorrenti, di inscrivere all'elenco oneri i debiti di cui è gravata l'eredità, chè un elenco oneri non avrebbe neppure dovuto essere allestito, non trattandosi, come fu già osservato, di una vendita immobiliare.

Per questi motivi,

Il Tribunale federale  
pronuncia :

Il ricorso è ammesso nel senso dell'annullazione dell'avviso d'incanto, con invito all'Ufficio di procedere alla realizzazione delle due parti indivise staggite nella loro qualità di parti « pro indiviso » e non dell'ottavo sui beni stabili.

### 83. *Entscheid vom 18. Juli 1906 in Sachen Steinlin und Konsorten.*

*Kompetenzanspruch und Eigentumsansprache im Konkurse. (Kompetenzqualität einer Abkantmaschine für einen Flaschnermeister, Art. 92 Ziff. 3 SchKG.) Möglichkeit der Kompetenzqualität von (nicht dem Schuldner gehörendem) Dritteigentum.*

I. Im Inventar des Konkurses J. Quiblier, der vom Konkursamt Korschach durchgeführt wird, figuriert als Aktivum unter Nr. 365 eine „Abkant- Wulst- und Bandmaschine“ im Schätzungswerte von 800 Fr. Das Inventar enthält zwei Kolonnen, die eine mit „Masse“, die andere mit „Komp“. (Kompetenzstücke) überschrieben. Die genannte Maschine ist in der letztern Kolonne verzeichnet mit der Beifügung „Eigent. Sturm Carl“. Das Konkursamt Korschach hat darüber in der bundesgerichtlichen Instanz auf Anfrage des Instruktionsrichters die Erklärung gegeben: die Maschine habe vorläufig nur vom Massegut ausgeschieden werden wollen, während man die Frage der Kompetenzqualität erst nach der Entscheidung über den Eigentumsanspruch habe lösen wollen und sollen. In der Tat war die Konkursverwaltung zunächst gegen den Drittanprecher Sturm — der sein Eigentumsrecht an der Maschine auf einen mit dem Gemeinschaftschuldner Quiblier am 5. Juni 1905 abgeschlossenen Vertrag stützte, laut welchem er die Maschine kaufte und sie gleichzeitig dem Verkäufer Quiblier vermietete — nach Art. 242 SchKG vorgegangen und hatte dann, von der Durchführung des Prozesses absehend, die Rechte gegen Sturm den heutigen Refurrenten, Steinlin und Konsorten, als Konkursgläubigern im Sinne des Art. 260 SchKG abgetreten. Sturm unterließ nach dem Vermittlungsvorstande die weitere Verfolgung seines Anspruches gegen die Refurrenten. Darauf verfügte das Amt die Berwertung der Maschine und machte davon dem Gemeinschaftschuldner am 9. Mai 1906 Anzeige mit dem Beifügen, die Maschine werde nächstens versteigert, wenn nicht innert zehn Tagen Beschwerde geführt werde.

Quiblier beschwerte sich alsdann, indem er ausführte, die Maschine sei ihm für die Ausübung seines Berufes als Flaschner unentbehrlich und ihm deshalb als Kompetenzstück zu belassen.